

CPC Edilizia e Genio civile
Fondo per la formazione professionale (FFP-CPC)

Regolamento del Fondo

Edizione 2020

Sommario

A.	Dichiarazione e tassazione	3
Art. 1	Massa salariale	3
Art. 2	Fatturazione	3
Art. 3	Incasso	3
B.	Condizioni per l'ottenimento di prestazioni di formazione	3
Art. 4	Datore di lavoro	3
Art. 5	Condizioni per il diritto alle prestazioni per apprendisti	3
Art. 6	Condizioni generali per il diritto alle prestazioni per la formazione	4
Art. 7	Interruzione del pagamento dei contributi	5
Art. 8	Formatori e offerte di corsi	5
Art. 9	Ricorsi	5
Art. 10	Catalogo delle prestazioni FFP-CPC	5
C.	Regolamento delle prestazioni	6
Art. 11	Condizioni per l'ottenimento di prestazioni	6
Art. 12	Enti di formazione riconosciuti	6
Art. 13	Corsi e percorsi formativi non riconoscibili	6
Art. 14	Procedura d'ammissione per l'offerta di corsi	6
Art. 15	Inoltro e valutazione del diritto di prestazione al FFP-CPC	7
Art. 16	Procedura e pagamento delle prestazioni	7
Art. 17	Indennità per perdite di guadagno	8
D.	Catalogo delle prestazioni	8
Art. 18	Costi riconosciuti agli Enti formativi	8
Art. 19	Struttura dell'offerta formativa ed elenco generale dei corsi che danno diritto a prestazioni	8
Art. 20	Prestazioni ed indennità per la partecipazione ai Corsi nell'ambito della formazione di base (apprendistato)	9
Art. 21	Prestazioni ed indennità del Fondo di formazione professionale CPC per la partecipazione a Corsi di formazione continua	10
Art. 22	Prestazioni ed indennità del Fondo di formazione CPC per le Procedure di qualificazione (esami)	10
Art. 23	Elenco delle prestazioni	11
Art. 24	Disposizioni finali e abrogative	11

A. Dichiarazione e tassazione

Art. 1 Massa salariale

1. La massa salariale determinante per calcolare l'importo destinato al FFP-CPC è quella stabilita dal CCL all'art. 14.1.
2. La Commissione paritetica può destinare ulteriori mezzi provenienti dalle eccedenze del Fondo di applicazione.

Art. 2 Fatturazione

1. Il conteggio dei contributi è calcolato in base alle seguenti aliquote, valide dal 1° gennaio 2014:
 - 0.09% della massa salariale AVS degli assoggettati al CCL, per le imprese associate alla SSIC TI
 - 0.35% della massa salariale AVS, degli assoggettati al CCL, per le imprese non associate alla SSIC TI
 - 0.09% della massa salariale AVS, degli assoggettati al CCL, per i lavoratori
2. L'importo annuale è incassato in quattro rate trimestrali. La scadenza per il pagamento delle rate è fissata alla fine di ogni trimestre. La fatturazione finale avviene annualmente sotto forma di conguaglio.
3. I termini di pagamento sono, per ogni genere di fattura, di 30 giorni dalla data di emissione.
4. Gli interessi di mora, conteggiati a partire dalla data di scadenza, ammontano al 5%.

Art. 3 Incasso

L'incasso degli importi avviene a cura del segretariato della CPC. La realizzazione delle pretese si basa sulle norme della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Con il 2° richiamo vengono addebitati una tassa di Fr. 50.- e gli interessi di mora a contare da 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

B. Condizioni per l'ottenimento di prestazioni di formazione

Art. 4 Datore di lavoro

Le prestazioni fornite all'impresa possono venir compensate con i contributi dovuti.

Art. 5 Condizioni per il diritto alle prestazioni per apprendisti

1. Prestazioni per apprendisti vengono pagate, se le seguenti condizioni sono rispettate cumulativamente:
 - a. l'apprendista è legato da un contratto di tirocinio a un'impresa assoggettata al Contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale del Cantone Ticino;

- b. l'impresa formatrice ha versato i contributi secondo l'art. 2 del presente regolamento;
 - c. il genere di corso seguito è conforme agli art. 19 e 20 del presente regolamento;
2. l'ammontare dell'indennità è fissato all'art. 20 del presente regolamento;
 3. il contratto di tirocinio impone all'azienda formatrice di versare il salario durante la frequentazione del corso.

Art. 6 Condizioni generali per il diritto alle prestazioni per la formazione

1. Prestazioni vengono pagate se:
 - a. il dipendente ha versato senza interruzioni (limite di tolleranza per un impiego a tempo pieno: al massimo 5 giorni di assenza per mese conteggiato) almeno 6 mesi di contributi FFP-CPC al momento di iniziare il corso (per un impiego a tempo pieno al massimo vengono tollerati 5 giorni lavorativi). Le eccezioni devono rispettare le condizioni contemplate all'art. 9 del presente regolamento;oppure
 - b. negli ultimi due anni precedenti l'inizio del corso, il dipendente ha versato 12 mesi di contributi FFP-CPC (tolleranza limitata ad un massimo di 5 giorni lavorativi di assenza per mese conteggiato). Inoltre deve aver versato il contributo (importo minimo) del mese immediatamente precedente l'inizio del corso (5 giorni lavorativi al massimo di tolleranza). Per tutte le eccezioni fa stato l'art. 9 del presente regolamento.

Inoltre deve essere comprovato sia l'avvenuto pagamento della tassa d'iscrizione, sia il completamento della formazione nel rispetto delle disposizioni per l'ottenimento dell'attestazione.

2. Per il calcolo della durata del tempo sottoposto al pagamento del contributo le ore/giornate di lavoro¹ vengono trasformate in mesi (1 mese = 21 giorni di 8 ore).
3. Dipendenti con un tasso di occupazione medio superiore al 70% nei 6 mesi precedenti l'inizio del corso, hanno diritto alla prestazione totale, a condizione che rispettino le condizioni del cpv. 1.
4. Dipendenti con un tasso di occupazione medio inferiore al 70% (come attestato vale il contratto di lavoro) nei 6 mesi precedenti l'inizio del corso, hanno diritto ad una prestazione parziale corrispondente alla percentuale di occupazione in questo periodo, sempre che rispettino le condizioni del cpv. 1 (per un impiego parziale medio del 50%, viene indennizzato il 50% dei costi e delle spese per il corso. Il calcolo del rimborso per la perdita di guadagno è basato sulla riduzione del salario).
5. Il diritto alle prestazioni per la frequentazione di un corso è valido anche durante o immediatamente dopo l'interruzione del pagamento dei contributi, nei casi contemplati all'art. 7 del presente regolamento, se le seguenti condizioni sono tutte rispettate:
 - a. il datore di lavoro ha dedotto al dipendente i contributi nel rispetto del CCL, come da art. 2 del presente regolamento;
 - b. L'Ente formatore risp. il corso frequentato è stato annualmente riconosciuto e figura sull'elenco riportato all'art. 22 del presente regolamento o è stato riconosciuto annualmente dalla Commissione di formazione della CPC (CF-CPC).

¹ Includere vacanze e giorni festivi.

Art. 7 Interruzione del pagamento dei contributi

1. Se il pagamento dei contributi viene interrotto nei 6 mesi precedenti l'inizio del corso a causa dell'incapacità del dipendente o dell'apprendista di lavorare, per motivi che non gli possono essere imputati, nella valutazione del diritto alle prestazioni, in base agli art. 5 e 6 del regolamento, questo periodo di insolvenza non viene considerato e il conteggio del contributo viene prolungato di conseguenza.
2. Come motivi d'incapacità di lavorare di un dipendente senza sua colpa valgono:
 - a. malattia, infortunio, adempimento di un obbligo legale, ecc. dunque per i motivi contemplati dall'art. 324a del CO;
 - b. perfezionamento professionale;
 - c. disoccupazione secondo la LADI²;
 - d. attività periodica con frequenza annuale in un ramo estraneo alla costruzione, dovuta all'interruzione stagionale e regionale dell'attività edile;
 - e. per i permessi temporanei di breve durata, la durata del soggiorno regolare fuori dalla Svizzera, a seguito dell'interruzione stagionale dell'attività edile;
 - f. il richiedente deve motivare e dimostrare la durata dell'interruzione.

Art. 8 Formatori e offerte di corsi

1. I formatori autorizzati sono definiti all'art. 12. La lista dei corsi riconosciuti è definita agli art. 19 e segg.
2. Di massima, per corsi che non figurano sulla lista, non ci sono prestazioni. Decisioni riguardanti i corsi non elencati e le eccezioni sono di competenza del plenum della CPC su preavviso della CF-CPC.

Art. 9 Ricorsi

1. L'istanza di ricorso è il Plenum della CPC, che decide definitivamente, su preavviso della CF-CPC.
2. I ricorsi devono essere inviati con motivazione scritta all' Ufficio presidenziale della CPC entro 30 giorni dall'apertura della decisione.
3. Agli Enti di formazione riconosciuti non è data facoltà di ricorrere a decisioni in quanto enti rappresentati pariteticamente sia nel Plenum CPC che nella CF-CPC.

Art. 10 Catalogo delle prestazioni FFP-CPC

1. Il catalogo delle prestazioni comprende i seguenti ambiti:
 - a. Formazione di base (apprendistato)
 - b. Formazione di base (maestranze senza qualifica Q)
 - c. Formazione per Capi e Tecnici
 - d. Formazione sicurezza sul lavoro e prevenzione della salute;

² legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.0

- e. Esami professionali federali
- 2. La struttura delle prestazioni consiste in:
 - a. indennità per perdita di guadagno;
 - b. rimborso delle spese;
 - c. assunzione dei costi dei corsi.

C. Regolamento delle prestazioni

Art. 11 Condizioni per l'ottenimento di prestazioni

Le condizioni per l'ottenimento delle prestazioni sono definite all'art. 5 e segg. del presente regolamento.

Art. 12 Enti di formazione riconosciuti

1. Il Fondo di formazione professionale CPC (FFP-CPC) riconosce di principio i corsi di formazione a favore delle maestranze impiegate nel settore principale dell'edilizia tenuti presso il Centro formazione professionale SSIC-TI di Gordola, Il Centro di formazione ECAP-Unia e il Centro di Formazione OCST.
2. La Commissione di formazione della CPC (CF-CPC) regola e vigila sulle offerte di formazione nel rispetto della sostenibilità finanziaria e dell'attuale divisione dei compiti e struttura dell'offerta formativa vigente, tra gli Enti di formazione.
3. La CF-CPC analizza i preventivi annuali degli Enti di formazione concernenti le offerte del settore da sottoporre per ratifica al Plenum della CPC.
La stessa si impegna a vigilare sostenere e promuovere azioni di collaborazione tra gli stessi nell'interesse di un'offerta formativa di qualità per il settore principale dell'edilizia.

Art. 13 Corsi e percorsi formativi non riconoscibili

1. In particolare non sono riconosciuti diritti di prestazione per:
 - a. corsi di vendita;
 - b. i corsi base di informatica e di gestione della qualità (QM);
 - c. le università e le accademie (scuole specializzate superiori);
 - d. corsi e scuole interne dell'impresa;
 - e. corsi per corrispondenza.

Art. 14 Procedura d'ammissione per l'offerta di corsi

1. Per richiedere il riconoscimento di un corso, l'Ente di formazione riconosciuto sottopone un progetto formativo strutturato e corredato da preventivo in forma scritta alla sede del FFP-CPC, Viale Portone 4, 6500 Bellinzona.

2. Se completo, l'incarto consegnato alla sede del FFP-CPC seguirà un processo di riconoscimento da parte della CF-CPC la quale dovrà esprimersi preavvisando positivamente o negativamente la richiesta. In caso di preavviso positivo il Plenum della CPC potrà autorizzare formalmente l'Ente formatore a procedere con lo sviluppo dell'offerta formativa.
3. Di principio il riconoscimento avviene sulla base della valutazione dei seguenti criteri (elenco non esaustivo):
 - Contenuto: I corsi devono servire in senso lato alla formazione base e al perfezionamento professionale e gestionale nel campo di attività dell'impiegato.
 - Valore: L'obbiettivo della formazione è pertinente allo scopo professionale?
 - Qualità: L'offerta e il formatore soddisfano le esigenze del FFP-CPC?
 - Durata: Quanto dura la formazione?
 - Finanze: È sostenibile per le risorse finanziarie del FFP-CPC?

Art. 15 Inoltro e valutazione del diritto di prestazione al FFP-CPC

1. La richiesta deve essere inoltrata preventivamente, alla sede del FFP-CPC, direttamente dal datore di lavoro, che è un'impresa assoggettata al CCL-TI o dalla persona interessata a frequentare il corso, nel caso se ne assumesse, in accordo con il datore di lavoro, i costi d'iscrizione.
2. La richiesta scritta e firmata dal richiedente è da inoltrare completa con le indicazioni concernenti l'offerta formativa per mezzo dell'apposito formulario messo a disposizione.
3. La sede amministrativa del FFP-CPC controlla che la richiesta inoltrata sia conforme al regolamento e decide sul diritto alle prestazioni comunicandone la decisione in forma scritta al richiedente, con copia all'Ente di formazione, al più tardi entro due settimane dall'inizio del corso.

Art. 16 Procedura e pagamento delle prestazioni

1. Gli Enti formatori al termine di ogni corso, o semestralmente per corsi di lunga durata, sono tenuti a elaborare la lista dei partecipanti con i relativi conteggi riguardanti:
 - giorni di presenza effettiva con diritto a indennità di perdita di guadagno (IPG);
 - numero di presenze effettive con diritto al rimborso spese per pranzo, e farli pervenire a chi ha pagato l'iscrizione al corso, con copia al FFP-CPC.

Verificata la notifica degli Enti di formazione il pagamento di una prestazione avviene da parte del FFP-CPC sulla base della relativa decisione e conformemente alle disposizioni statutarie e regolamentari.

2. Per corsi che durano più mesi, le prestazioni possono essere pagate semestralmente.
3. Il pagamento delle prestazioni, secondo l'art. 23 del presente regolamento, viene fatto a chi risulta aver pagato l'iscrizione al corso (di norma all'impresa) sempre che durante il corso il partecipante ne sia ancora alle dipendenze professionali.
4. Il FFP-CPC può versare dei pagamenti direttamente al corsista se al momento della frequentazione questi si trova senza impiego.
5. Per le spese materiali (incluse tasse di licenza, costi di certificazione) non si effettuano pagamenti.

Art. 17 Indennità per perdite di guadagno

1. Indennità per perdite di guadagno secondo l'art. 23 sono unicamente ammesse se la frequentazione del corso comporta una perdita effettiva.
2. Il FFP-CPC effettua dei versamenti diretti al corsista, unicamente se al momento del bonifico questi si trova senza impiego.
3. Nel caso in cui i risarcimenti per perdite di guadagno vengono versati direttamente al partecipante al corso, anche i normali oneri sociali assicurativi sono da pagare. I corrispondenti contributi a carico del dipendente vengono dedotti.

D. Catalogo delle prestazioni

Art. 18 Costi riconosciuti agli Enti formativi

1. Il fondo di formazione (FFP-CPC) riconosce di principio la totalità dei costi restanti assunti dagli Enti di formazione per gli iter formativi e le procedure d'esame avallate annualmente dalla CF-CPC e dal plenum della CPC.
2. Sono definiti quali costi restanti, i costi assunti dall' Ente di formazione dopo deduzione dei sussidi erogati (di principio cantonali e federali secondo le disposizioni di legge), gli introiti relativi alle tasse dei corsi e/o altre sovvenzioni di carattere pubblico.
3. Su richiesta degli Enti di formazione per proposte formative ritenute d'interesse generale da parte della CF-CPC, gli stessi possono beneficiare di contributi puntuali per lo sviluppo e progettazione di nuove proposte formative preferibilmente in collaborazione tra loro.
4. Qualora il Fondo di formazione cantonale (FFP-TI) riconoscesse parzialmente, nell'ambito delle sue prestazioni non obbligatorie parte dei costi, gli Enti saranno tenuti alla loro notifica e deduzione aggiuntiva sull' importo dei costi restanti da notificare al FF-CPC.

Art. 19 Struttura dell'offerta formativa ed elenco generale dei corsi che danno diritto a prestazioni

1. La CF-CPC si impegna a vigilare annualmente sul mantenimento della attuale struttura dei corsi in particolare per quanto attiene alla ripartizione delle giornate formative tra giorni lavorativi e non.
2. Corsi di formazione di base / aggiornamento / approfondimento:
 - praticanti muratori A + Q (art. 32-34 LFPPr e OFPr)
 - gruisti (base + approfondimento)
 - autogruisti (base)
 - macchinisti
 - caposquadra, inclusi i corsi di formazione continua
 - capo muratore, inclusi i corsi di formazione continua
 - percorso sicurezza

- base prevenzione infortuni
 - preposto alla sicurezza
 - sicurezza uso motosega
3. Esami per l'ottenimento di un attestato federale:
 - praticante muratore Q (art. 33-34 LFPr e OFPr) per le prestazioni non riconosciute dal FFP Cantonale
 - patente gruista
 - patente autogruista
 - capo muratore dipl. Federale
 4. Per corsi non previsti nell'elenco non è riconosciuta nessuna prestazione. Su proposta formale delle parti contraenti tramite i loro Centri di formazione è data la facoltà alla CF- CPC di valutare, previa preventivo, eventuali riconoscimenti altri.
 5. I corsi seguiti fuori cantone se offerti e presenti in lingua italiana sul territorio cantonale non beneficiano di prestazioni
 6. I corsi seguiti fuori cantone e non offerti in lingua italiana sul territorio cantonale vengono sostenuti dal FF-CPC attraverso l'assunzione forfettaria delle spese di vitto e alloggio nelle seguenti modalità
 7. rimborso spese pranzi Fr./pasto 16.00
 8. indennità perdita di guadagno (IPG) corrispondente per tipologia di corso e d'offerta a quanto corrisposto per corsi analoghi sul territorio cantonale. Comunque al massimo Fr./d 500.00
 9. Corsi tenuti all'estero per principio non sono riconosciuti.

Art. 20 Prestazioni ed indennità per la partecipazione ai Corsi nell'ambito della formazione di base (apprendistato)

1. Il FFP-CPC di principio non fornisce prestazioni per la partecipazione ai corsi che rientrano nel quadro della formazione di base conformemente agli art. 12 fino a 25 della Legge federale sulla formazione professionale di base (LFPr). Le stesse sono garantite dal Fondo di formazione professionale cantonale (FFP-TI).
2. In deroga a quanto su esposto il fondo fornisce prestazioni per indennità perdita di guadagno giornaliera (IPG) relative al periodo di svolgimento dei Corsi interaziendali, con i seguenti importi:
 - 60.-- Fr./d per gli apprendisti al 1° anno di formazione
 - 80.-- Fr./d per gli apprendisti al 2°anno di formazione
 - 100.-- Fr./d per gli apprendisti al 3° anno di formazione
3. Le prestazioni concernenti gli iter formativi di formazione di base legati all'art.33 LFPr "Praticanti muratori" saranno gestiti ed equiparati a corsi di formazione continua.
4. Il Plenum della CPC si riserva la facoltà di analizzare eventuali richieste particolari e puntuali formalmente espresse dalla CF-CPC (secondo preventivo) a sostegno di eventuali azioni puntuali a favore della formazione di base (apprendistato) nei seguenti ambiti:
 - offerte speciali nell'ambito dei corsi interaziendali presso il Centro di formazione SSIC-TI di Gordola (ev. corsi pratici d'appoggio o corsi pratici esterni per apprendisti)

- rassegne, manifestazioni o campagne per la promozione della professione di muratore (Espoprofessioni, Skills, o altro)
- corsi di aggiornamento e formazione puntuale per formatori in azienda
- costi per lo sviluppo e l'aggiornamento del materiale didattico per i corsi interaziendali o la scuola professionale
- eventuali altri costi restanti qualora non coperti dal fondo cantonale di formazione professionale

Art. 21 Prestazioni ed indennità del Fondo di formazione professionale CPC per la partecipazione a Corsi di formazione continua

1. Prestazioni dirette:
 - indennità perdita di guadagno (IPG)
 - indennità spese di pranzo (sabato o festivi esclusi)
2. Prestazioni indirette:
 - riduzione della tassa d'iscrizione ai corsi. La fatturazione del ribasso al FFP-CPC viene conteggiata dagli Enti formatori con i costi restanti.
3. La prestazione viene elargita a chi effettua il pagamento d'iscrizione al corso (azienda o singola maestranza).
 - l'indennità perdita di guadagno (IPG) e le eventuali spese di pranzo dovranno essere notificate al FFP-CPC come esigibili dall' Ente di formazione erogatore.
 - le deduzioni concernenti le tasse dei corsi sono definite dalla CF-CPC annualmente e già considerate sotto forma di riduzione delle stesse nei singoli programmi di formazione pubblicati annualmente dagli Enti di formazione.
4. Gli iscritti e le imprese provenienti da fuori cantone non potranno beneficiare di nessun tipo di prestazione da parte del FF-CPC. Per questi soggetti gli Enti formatori sono tenuti ad elaborare ed esporre a programma corsi una tassa differenziata a copertura dei costi totali dell'offerta di formazione.

Art. 22 Prestazioni ed indennità del Fondo di formazione CPC per le Procedure di qualificazione (esami)

1. Di principio le prestazioni per le procedure di qualificazione sono limitate e concernono esclusivamente un'indennità di perdita di guadagno (IPG) forfettaria a partecipante per giorno d'esame, apprendisti esclusi.
2. Al Centro di formazione SSIC-TI di Gordola, che su mandato si occupa di organizzare allestire e gestire le procedure di qualificazione, verrà riconosciuta la completa copertura dei costi restanti dedotti i contributi federali, cantonali o del fondo del FF-TI (formazione di base) o eventuali altri riconoscimenti pubblici.
3. Il FF-CPC partecipa al sostegno dei costi d'esame per Capi muratori nel rispetto della convenzione nazionale siglata dalle OML del settore assumendo la quota parte dei costi a partecipante impiegati in aziende la cui sede è sul territorio cantonale.

Art. 23 Elenco delle prestazioni

1. Prestazioni per tipologia di corso

CORSI	Rimborso spese <i>Pranzo per corsi di almeno 8 h</i>	Indennità perdita guadagno
FORMAZIONE DI BASE		
Corsi E e GC di breve durata	16.-- Fr./d	250.-- Fr./d
Corsi qualifica A e Q - art.33	16.-- Fr./d	250.-- Fr./d
FORMAZIONE CAPI e TECNICI		
Corsi E e GC di breve durata 1-2.5 gg	16.-- Fr./d	450.-- Fr./d
Corsi E e GC di breve durata 3-5 gg	16.-- Fr./d	450.-- Fr./d
Corso Capo squadra (att. Associativo)	16.-- Fr./d	500.-- Fr./d
Corso Capo muratore (EP)	16.-- Fr./d	500.-- Fr./d
FORMAZIONE SICUREZZA		
Corsi Sicurezza sul lavoro	16.-- Fr./d	250.-- Fr./d
Corsi Prevenzione infortuni	16.-- Fr./d	250.-- Fr./d
FORMAZIONE MACCHINE		
Corsi Gru	16.-- Fr./d	450.-- Fr./d
Corsi Macchine	16.-- Fr./d	450.-- Fr./d
Corsi Autogru	16.-- Fr./d	450.-- Fr./d
ESAMI		
Esami art. 33 "Praticanti muratori"	-	50.-- Fr./d
Esami federali Capo muratore (EP)	-	50.-- Fr./d
Esame federale Gruista (cat. B)	-	50.-- Fr./d
Esame federale Autogruista (cat. A)	-	50.-- Fr./d
CORSI INTERAZIENDALI		
Apprendisti al 1° anno di formazione	-	60.—Fr./d
Apprendisti al 2°anno di formazione	-	80.—Fr./d
Apprendisti al 3° anno di formazione	-	100.—Fr./d

Art. 24 Disposizioni finali e abrogative

- Il presente regolamento è stato approvato dalle parti contraenti il CCL:
 - dai Sindacati OCST e UNIA in data 19 settembre 2013
 - dal Consiglio sezionale della SSIC TI in data 5 novembre 2013.
- Il Plenum della CPC Edilizia e Genio civile, nella seduta del 28 novembre 2013, ne ha preso atto e deciso le modalità di applicazione e entrata in vigore.
- Il Plenum della CPC Edilizie e Genio civile, nella seduta del 24 novembre 2016, ratifica gli aumenti delle indennità perdita di guadagno, adottate dalla Commissione fondo formazione professionale.
- Le parti contraenti del Contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale del Cantone Ticino (CCL), nella seduta del 6 dicembre 2019, ratifica le modifiche delle indennità perdita di guadagno, adottate dalla Commissione fondo formazione professionale.
- Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.